



.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

### Oggetto

.....OMISSIS..... – Risoluzione contratto di cessione - appalto dei lavori di costruzione dell'impianto di compostaggio e produzione di biometano con conseguente approvazione dello stato di consistenza e del progetto esecutivo dei lavori di completamento dentro (lavori PNRR) e fuori perimetro (lavori extra PNRR) - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0007-2025-FC

**FUNZ CONS 5/2025**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 15 novembre 2024 acquisita al prot. Aut. n. 134282, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 febbraio 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

In primo luogo, con riguardo alla richiesta di informazioni contenuta nella nota sopra indicata, in ordine ad eventuali ulteriori pareri emessi da questa Autorità sulla questione posta, su istanza del Consorzio in indirizzo, si comunica che risulta pervenuta una richiesta di parere del consorzio medesimo, acquisita al prot. n. 103108 del 9 settembre 2024 e che la stessa è stata archiviata ai sensi del Regolamento di funzione consultiva sopra citato, come riportato nell'elenco delle archiviazioni del mese di settembre 2024 pubblicato sul sito istituzionale (pubblicazione che, ai sensi dell'art. 6 della stessa fonte regolamentare, sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ai soggetti interessati).

In secondo luogo, con riguardo all'istanza di parere formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 134282/2024, ritenuto di poter fornire un indirizzo di carattere generale sul quesito posto al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti pubblici, anche in ottica di ausilio per le attività di competenza della richiedente, si osserva quanto segue.

Con la nota citata, codesta Amministrazione rappresenta che il .....OMISSIS..... (.....OMISSIS.....) qualificato ex art.114, d.lgs. n.267/2000 come azienda speciale dei Comuni che vi

partecipano, è stato individuato dal .....OMISSIS....., quale soggetto attuatore della proposta finanziata con fondi PNRR (ai sensi del d.l. 77/2021 e relative circolari MEF) per l'“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”.

La richiedente rappresenta, inoltre, che è in corso, per il progetto citato, una concessione di progettazione, realizzazione e gestione già affidata nel 2014 alla società .....OMISSIS....., pertanto, la possibilità di utilizzo dei citati fondi PNRR risulterebbe limitata al 49% dell'importo finanziato.

E' stato ulteriormente comunicato che con riguardo a tale concessione, a seguito di una prima istanza di riequilibrio del PEF avanzata dalla concessionaria (in data 20/01/2023), sono iniziate interlocuzioni tra la predetta società e il Consorzio, volte alla conclusione di un accordo di risoluzione parziale del contratto di concessione, finalizzato ad eliminare dallo stesso, la fase di gestione in capo al privato e a trasformare la concessione medesima in appalto di lavori, anche al fine di utilizzare l'intero finanziamento PNRR disponibile e consentire al Consorzio di svolgere la gestione diretta degli impianti realizzati.

Sulla percorribilità di tale soluzione, secondo quanto sinteticamente riferito nell'istanza di parere, non sussisterebbe il consenso di tutti i Comuni aderenti al consorzio .....OMISSIS....., pertanto è stato chiesto all'Autorità di esprimere avviso in ordine alla possibilità di procedere alla trasformazione del contratto di concessione, in appalto di lavori, nei termini in precedenza descritti.

Preliminarmente sembra opportuno evidenziare che in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, opera il principio di tassatività con la conseguenza che l'affidamento dei predetti contratti può avvenire esclusivamente con le procedure definite dal Codice. Tale principio, oltre che dall'Autorità, è stato affermato dal giudice comunitario, secondo il quale «le procedure di aggiudicazione degli appalti che gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare sono elencate tassativamente all'art. 28 di tale direttiva. (...) L'aggiudicazione di appalti pubblici mediante altre procedure non è autorizzata dalla detta direttiva» (CGE, 10 dicembre 2009 C-299/2008 riferita alla direttiva 2004/18/UE, come successivamente sostituita dalla direttiva 2014/24/CE). Lo stesso principio è stato ribadito dalla legge delega n. 11/2016 (attuata con d.lgs. 50/2016), all'art. 1, comma 1, lett. e) [riferito alla «semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche»] e può ritenersi ancora attuale nell'ambito della disciplina dettata dal d.lgs. 36/2023, alla luce della specialità che caratterizza la materia dei contratti pubblici, nell'ambito di un quadro normativo dettato in recepimento di direttive comunitarie.

Per quanto sopra, l'affidamento dei contratti pubblici può avvenire esclusivamente mediante le procedure di aggiudicazione stabilite e regolate da Codice, senza possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere con modalità non previste nella disciplina di settore.

Analogamente, come più volte affermato dall'Autorità, la modifica dei contratti e delle concessioni, durante il periodo di efficacia, è limitata dal legislatore ai casi, specifici e tassativi, fissati dal Codice, con particolare riguardo all'art. 106 e all'art. 175 del d.lgs. 50/2016, come oggi sostituiti, rispettivamente, dall'art. 120 e dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023 e, con riferimento al regime normativo dettato dal d.lgs. 163/2006 (*ratione temporis* applicabile al caso di specie, riferito ad una concessione di lavori affidata nel 2014), con riguardo all'art. 132 per gli appalti e ai casi espressamente indicati nelle disposizioni di cui all'art. 143 e segg. per le concessioni.

Si tratta di disposizioni, quelle sopra elencate, di stretta interpretazione, trattandosi di deroghe al principio dell'evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021) e che

non consentono, in ogni caso, di apportare *modifiche sostanziali* ai contratti pubblici in corso di esecuzione, ossia modifiche in grado di alterare in modo considerevole le caratteristiche essenziali del contratto stipulato a seguito di una procedura di gara.

Ciò in quanto «il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici [e di appalto], l'amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto di concessione modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale». È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici in modo considerevole a elementi non previsti, o di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l'aggiudicazione della concessione di lavori pubblici. «Pertanto, in linea di principio, una modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto così modificato (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, Finn Frogne, C-549/14, EU:C:2016:634, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)» (Corte di Giustizia Europea, 18.09.2019, C-526/17).

I principi sopra indicati sono stati recepiti dal legislatore che sia nel d.lgs. 163/2006, sia nel d.gs. 50/2016, sia infine nel d.lgs. 36/2023, indicando (in via tassativa) i casi in cui è possibile apportare variazioni agli appalti e alle concessioni in corso di esecuzione, ha evidenziato che non è consentito procedere a modifiche sostanziali degli stessi (si veda al riguardo Delibera n. 388/2017; sull'argomento anche parere Funz Cons 33/2022).

Pertanto, va ribadito in generale che «con lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica e con la conseguente cristallizzazione negli atti di gara, delle condizioni del contratto alla cui conclusione essa risulta preordinata, l'ente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale che resta regolato inderogabilmente dalle risultanze della gara e perde correlativamente la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle già esternate e conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale (in tal senso delibera n. 388/2017-AG 10/2017 e n. 610/2016, AG 21/2016/AP).

Con riguardo al caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità, pertanto, non può che ribadirsi che laddove, a seguito di un procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di lavori, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, non appare consentito, in corso di esecuzione del contratto medesimo, apportare modifiche sostanziali allo stesso, mediante sottrazione, dalle pattuizioni contrattuali, della gestione dell'opera e trasformazione della concessione medesima in appalto di lavori. *Appare evidente in una simile operazione, uno stravolgimento delle condizioni di aggiudicazione del contratto originario, con evidente modifica sostanziale dello stesso, quale ipotesi non ammessa dall'ordinamento, come sopra evidenziato.*

Sotto altro e correlato profilo, l'eventuale risoluzione del contratto ipotizzata nell'istanza di parere (ritenuta non percorribile la risoluzione parziale della concessione, quale ipotesi non prevista dal Codice), con successivo "nuovo" affidamento di un appalto di lavori allo stesso operatore economico già affidatario della precedente concessione, costituirebbe di fatto un affidamento diretto di un appalto di valore superiore alle soglie comunitarie (da quanto si evince dall'istanza di parere, riferita all'intenzione di utilizzare in tal modo l'intero finanziamento di oltre 20 milioni di euro), quale procedura non conforme alle previsioni del Codice che, per simili importi, dispone il necessario ricorso all'evidenza pubblica.

Né alla soluzione prospettata nell'istanza di parere può pervenirsi mediante conclusione di una transazione tra le parti, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 163/2006, posto che, come più volte osservato dall'Autorità (*ex multis* parere sulla normativa AG40 del 26.9.2013, deliberazione n. 103 del 5.12.2012, deliberazione n. 56 del 3.12.2008, deliberazione n. 10 del 19.3.2008, deliberazione n. 308 del 13.11.2001), l'amministrazione, in linea generale, può addivenire ad una transazione con l'appaltatore per dirimere controversie insorte in sede di esecuzione del contratto, fermo restando che la particolare natura giuridica del rapporto instaurato tra le parti, sorto a seguito della procedura di scelta del contraente soggetta al regime pubblicistico, impone precisi limiti alla possibilità di modificare il contenuto delle rispettive prestazioni.

Così, mentre deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico una transazione c.d. "semplice", ossia semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta in lite, deve escludersi invece l'ammissibilità di una transazione "novativa", intesa come accordo mediante il quale si instaura con l'appaltatore *un nuovo e diverso rapporto contrattuale*, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario concluso a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (*ex multis* delibera n. 56/2008 cit.). Il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento degli appalti pubblici preclude quindi la conclusione di accordi transattivi che, alterando sostanzialmente e radicalmente l'assetto negoziale definito con l'aggiudicazione, *si ponga come fonte nuova del rapporto e si atteggi come un diverso titolo dell'affidamento dell'appalto*, in violazione delle disposizioni inderogabili che regolano la scelta del contraente e la definizione del contenuto del contratto.

Sulla base di tali considerazioni, è stato quindi osservato che «la conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest'ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave *vulnus* agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di "affidamento lavori/rinuncia alle liti» (Deliberazione n. 10 del 19.3.2008).

I principi sopra richiamati sono stati confermati dal giudice comunitario, il quale ha chiarito che «dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva, comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall'esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell'esecuzione di tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà» (CGE, sez. VIII, 7 settembre 2016, causa C-549/14).

Non appare quindi conforme alla disciplina di settore un'ipotesi di transazione di controversie relativa a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, con la quale si proceda ad assegnare l'esecuzione di nuove opere all'appaltatore originario, *o a riassegnare le stesse opere all'appaltatore con il quale sia intervenuta una risoluzione contrattuale*, trattandosi di modalità di affidamento di appalti pubblici in violazione delle disposizioni del Codice, contemplante sistemi di aggiudicazione dei contratti pubblici tassativi e improntati al rispetto dei principi indicati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 (sostituito dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016), con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice (in tal senso parere Funz Cons 23/2023).

Sembra opportuno aggiungere a quanto sopra che - ferma l'impossibilità, nel caso in esame, di procedere alla trasformazione della concessione in corso di esecuzione, in appalto di lavori, nei termini indicati nell'istanza, sulla base delle motivazioni illustrate - l'eventuale recesso dal contratto in essere con l'attuale concessionaria (ove non sussistenti i presupposti per procedere ad una risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 135-136 del d.lgs. 163/2006), ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 163/2006, con successivo affidamento di un nuovo contratto d'appalto a terzi, per fruire interamente dei fondi PNRR, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice, la quale - "sola" - può valutare le circostanze di fatto e gli interessi pubblici sottesi all'eventuale percorribilità di tale recesso.

Ai fini sopra indicati, tuttavia, trattandosi di un appalto finanziato con fondi PNRR, trova applicazione l'art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023 e la disciplina speciale ivi richiamata, unitamente al nuovo Codice e ai relativi principi «per tutto quanto non derogato o non fatto oggetto di espresso rinvio al D.Lgs. n. 50 del 2016 ad opera della normativa semplificatoria PNRR di cui all'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36 del 2023» (Atto del Presidente del 14.01.2025, Fasc. 5115/2024).

Con riguardo al caso di specie, in assenza di informazioni in ordine all'eventuale urgenza di provvedere all'affidamento del (nuovo) contratto in tempi celeri, utili ai fini della completa fruizione del finanziamento PNRR, può evidenziarsi che nell'ambito della disciplina sopra delineata, l'urgenza qualificata può costituire il presupposto per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.48, comma 3, del d.l. 77/2021, nonché per l'avvio anticipato dell'esecuzione contrattuale ex art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023 [si osserva al riguardo che fino al 30 giugno 2024 trovava applicazione l'art. 4 del d.l.13/2023, conv. in l.n. 41/2023, mod. dalla l. n.18/2024, contemplante l'applicazione (tra l'altro) dell'art.8 del d.l.76/2020 in materia di riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, senza obbligo specifico di motivazione, nonché di consegna dei lavori in via di urgenza, quale misura sempre consentita per tali appalti].

L'art. 48, comma 3, del d.l.77/2021, sopra citato, dispone a sua volta che per la realizzazione dei predetti interventi le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del d.lgs. 50/2016 qualora sussistano i relativi presupposti e che "Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" (La norma è frutto delle modifiche apportate alla stessa dall'art. 24-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, conv. con mod. in legge del 10 agosto 2023, n. 103, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2018/2273, avviata nei confronti dell'Italia per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo i chiarimenti contenuti nella Relazione tecnica del citato decreto legge n. 69/2023).

Dunque il nuovo comma 3 dell'art. 48 del d.l. n. 77/2021 stabilisce che i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza bando, restano quelli individuati dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e, in virtù della previsione - ivi contenuta - per cui "trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", il rinvio è da intendersi ai presupposti individuati dall'art. 76 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti disposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice (parere di Funz Cons 56/2024).

Il citato art. 76 stabilisce quindi che è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, previa adeguata motivazione (tra l'altro) «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure

competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti». Il comma 7 aggiunge che «Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione».

La Relazione Illustrativa del nuovo Codice sottolinea l'eccezionalità della procedura negoziata senza bando, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie, osservando – con riguardo al comma 1 - che «al fine di responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nell'utilizzo della procedura in parola, avente comunque natura eccezionale, è stato valorizzato l'obbligo di motivazione che, seppure non previsto nel testo dell'art. 32 direttiva n. 2014/24/UE, è espressamente richiamato nel considerando n. 50 e nell'art. 84 della medesima direttiva». Il documento aggiunge, con riguardo al comma 7, che «è stata reintrodotta la clausola della possibilità (di indizione della gara informale), già prevista dall'art. 57, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 2006: l'istituto in esame trova applicazione in fattispecie in cui la gara, talvolta, non è in astratto configurabile (si pensi, ad esempio, alle ipotesi codificate in cui le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico), talaltra non è in concreto praticabile (si pensi, ad esempio, all'urgenza qualificata dall'art. 64, comma 2, lett. c), che potrebbe anche impedire un previo confronto concorrenziale ove incompatibile con la tempistica dell'esecuzione della commessa). Per l'effetto, attraverso la clausola di salvaguardia in esame, si rimette alla valutazione concreta di ogni Amministrazione aggiudicatrice la possibilità di indire una gara informale ai fini della selezione del contrente affidatario della commessa».

Per quanto sopra, ove la stazione appaltante ritenga sussistenti nella fattispecie, le condizioni e i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura de qua, come stabiliti dall'art. 76 del Codice, l'affidamento del nuovo contratto può avvenire mediante procedura negoziata senza bando.

Sembra utile osservare al riguardo che con specifico riferimento alla disposizione dell'art. 48, comma 3, del d.l. 77/2021 e alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 76 del Codice (cui rinvia la norma) per gli appalti finanziati con fondi PNRR, l'Autorità – dopo aver ribadito la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quale si evince dal considerando 50 della direttiva 24/2014/UE – ha tuttavia osservato che in caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, che segua allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei tempi entro i quali il contratto deve essere portato a termine ai fini dell'attuazione degli obiettivi PNRR «e considerato altresì il rilievo che il legislatore ha riconosciuto all'attuazione dello stesso PNRR (tanto che sono state dettate in materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative), le circostanze sopra indicate, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, ove i tempi occorrenti per l'espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell'attuazione degli obiettivi PNRR. Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l'urgenza dell'affidamento dell'appalto» (parere Funz Cons 56/2024).

Sulla base di tale orientamento, con riguardo agli appalti finanziati con fondi PNRR, in presenza di una urgenza qualificata, che richieda il tempestivo affidamento del contratto d'appalto e la celere esecuzione dello stesso, possono trovare applicazione le disposizioni sopra richiamate in ordine alla procedura negoziata senza bando, in presenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice (cui rinvia l'art. 48 del d.l. 77/2021 nei termini indicati) e nei limiti ivi stabiliti.

Quanto sopra tenuto anche conto del principio di cui all'art. 1 del Codice, secondo il quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza».

Resta fermo, in ogni caso, che la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali disposizioni sopra indicate, è attività rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante in relazione al singolo caso concreto e alle specifiche esigenze di pubblico interesse perseguite con l'appalto da affidare.

Sulla base delle considerazioni espresse, si rimette dunque a codesta Amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente